



*Ministero dell'Università e della Ricerca*



*Ministero dello Sviluppo Economico*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per le politiche giovanili  
e le attività sportive*



*Regione Autonoma della Sardegna*

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRIMO ATTO INTEGRATIVO  
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI UNIVERSITÀ**

Roma, 29 novembre 2007

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**IL MINISTERO PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA**

**IL MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE**

**LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**VISTI** gli articoli 9, 33 e 34 della Costituzione, relativi alla ricerca scientifica e tecnica e all'istruzione, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della stessa Costituzione;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi regolamenti di attuazione;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 194, n. 109, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costruire presso il CIPE;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", la quale prevede all'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, ai fini del

monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144, sia dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

**VISTO** l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata;

**VISTA** in particolare la lettera c) dello stesso comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

**VISTO** l'art.15, comma 4, del Decreto Legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, che integra l'art.2, comma 203, lett.b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 Aprile 1997 n.367;

**VISTA** la legge 30 giugno 1998 n. 208 (Prosecuzione degli interventi per le aree depresse);

**VISTA** la Delibera del CIPE 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata e, in particolare, il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

**VISTA** la Delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 55 recante " integrazioni del Comitato Istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 n. 29";

**VISTA** la Delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per

la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

**VISTE** la delibera CIPE del 15 febbraio 2000. n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa e la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge citata n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

**VISTA** la Delibera CIPE del 25 maggio 2000, n. 44, "Accordi di programma quadro - Gestione degli interventi tramite applicazione informatica"; nella quale è allegata la scheda attività/intervento;

**VISTA** la delibera del CIPE del 3 maggio 2002 n. 36 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse - triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002) punto 7.6;

**VISTA** la nota prot. n. 0029843 del 24 settembre 2004 relativa ai criteri per l'applicazione della Delibera CIPE n. 36/2002;

**VISTA** la Delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 76, "Accordi di programma quadro – Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio"

**VISTA** la delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 17 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1988 triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003, art. 61 ed in particolare l'allegato 4;

**VISTA** la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

**VISTA** la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2006;

**VISTA** la seduta del CIPE del 22 dicembre 2006 con la quale è stato modificato il calendario delle diverse fasi procedurali previste per la stipula degli accordi di

programma quadro in fase di prima applicazione della delibera CIPE n. 14/2006;

**VISTO** il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso;

**VISTO** il Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000 – decisione C(2000) 2359 e modificato C(2005) 4820 del 01.12.2005 con particolare riferimento all'ASSE III – Risorse umane – Misure 3.7 “Formazione superiore ed Universitaria”, 3.6 Prevenzione della dispersione scolastica, e 3.12 “Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione” ;

**VISTO** il Complemento di Programmazione del POR Sardegna approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 6 dicembre 2000 così come modificato il 21 dicembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 13 giugno 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo regionale Sardegna “Competitività regionale e occupazione” FESR 2007-2013;

**VISTA** la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato;

**VISTO** l'art. 73 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002), che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, assumendo che tali criteri privilegiano – tra gli altri - gli obiettivi dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica;

**VISTO** l'art. 61, comma 3, lett. a), della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), il quale dispone che il fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il MEF sia utilizzato, fra l'altro, per gli investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della citata legge finanziaria 2002, attraverso il finanziamento delle Intese Istituzionali di programma e di programmi nazionali;

**VISTO** il decreto legge del 18 maggio 2006, n.181, convertito con la Legge del 17 luglio 2006 n. 233, che, all'articolo 1, istituisce il Ministero per lo Sviluppo

Economico e vi trasferisce le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il decreto legge del 18 maggio 2006, n.181, convertito con la Legge del 17 luglio 2006 n. 233, che, all'articolo 1, istituisce il Ministero per l'Università e la Ricerca e vi trasferisce le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 con il quale viene istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive" posta alle dipendenze funzionali del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, al fine di garantire il necessario supporto organizzativo al Ministro medesimo, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2007 con il quale la predetta Struttura di missione viene prorogata fino al 30 aprile 2008, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento;

**VISTA** la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;

**VISTA** la legge regionale n.37 del 14.09.1987, che istituisce gli Ersu, Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e Sassari;

**VISTO** l'Accordo di programma quadro in materia di Istruzione e Università sottoscritto in data 30 novembre 2006 da Regione Sardegna, il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero per l'Università e la ricerca, l'Università degli studi di Cagliari e l'Università degli studi di Sassari;

**VISTA** la Delibera del CIPE del 22 marzo 2006, n. 3 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2006/2009 (legge finanziaria 2006)", con la quale sono state attribuite alla Regione Sardegna risorse per Programmi Regionali pari a 293.025.600,00 euro;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006, con la quale sono state ripartite le risorse del “Fondo aree sotto utilizzate” per il periodo 2006/2009, assegnate alla Regione Sardegna dalla suddetta Delibera CIPE n. 3/2006, e si sono attribuiti euro 20.000.000 al settore dei beni culturali;

**VISTA** la DGR n. 33/20 del 5 settembre 2007 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la ripartizione finanziaria per settori delle risorse attribuite alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 3/2006

**VISTE** le note prot. n. 15132 del 2 ottobre 2006 e prot. n. 16173 del 16 ottobre 2006 della Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Centrale Segreteria del CIPE e alle Amministrazioni Centrali la documentazione richiesta al punto 2.3 della delibera CIPE n. 14/2006;

**VISTO** il Quadro Strategico del presente atto integrativo condiviso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Ministero Sviluppo Economico e dalla Regione, secondo quanto previsto dal punto 2.4 della delibera CIPE 14/2006 come modificato dal CIPE nella seduta del 22 dicembre 2006 sopra richiamata ;

**VISTA** la nota prot. n. 6700 del 31 maggio 2007 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha inviato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio centrale di Segreteria del CIPE e al Ministero Sviluppo Economico - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese il quadro strategico condiviso dai sottoscrittori di cui sopra come stabilito al punto 6.2.3 della delibera CIPE 14/2006,

**VISTA** la relazione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista al punto 2.5 delle delibera CIPE;

**VISTO** il protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'Università di Cagliari e l'Università di Sassari, firmato in data 30 novembre 2005, contenente il piano coordinato della Regione Sardegna per una nuova strategia di collaborazione tra la Regione e l'Università per una Sardegna più competitiva;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/29 del 2.8.2006 con cui si autorizza l'affidamento al Dipartimento di Architettura della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari dello studio di fattibilità sul Polo di eccellenza di Agraria e Veterinaria dell'Università di Sassari, di cui all'Accordo

di Programma Quadro in materia di Istruzione e Università del 30 novembre 2006;

**VISTO** lo studio preliminare, predisposto, su richiesta della Regione, dal Dipartimento di Architettura finalizzato a verificare, prima dell'affidamento dell'incarico, i contenuti e le modalità dello studio di cui sopra, acquisito dalla Regione in data 27 novembre 2007;

**CONSIDERATO** che i contenuti dello studio preliminare sono stati ritenuti confacenti alla realizzazione dello studio definitivo ed hanno consentito di individuare in modo puntuale le opere da realizzare con il primo intervento contenuto nell'APQ 2006 e con l'intervento di cui al presente Accordo;

**VISTA** la convenzione in data 28 novembre 2007 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha affidato al Dipartimento di Architettura della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari lo studio di fattibilità sul Polo di eccellenza di Agraria e Veterinaria dell'Università di Sassari che dovrà essere predisposto secondo i contenuti e le modalità individuati nello studio preliminare e consegnato entro l'11 dicembre 2007;

**VISTA** la delibera del CIPE n. 54 del 21 aprile 1999 con cui viene approvato lo schema dell'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Sardegna;

**VISTA** l'Intesa Istituzionale di programma stipulata in data 21/04/99 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Sardegna;

**CONSIDERATO** che la suddetta Intesa Istituzionale ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

**CONSIDERATO** che è stato stipulato in data 13 settembre 2007 un Protocollo d'intesa tra il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Ministro dell'Università e della Ricerca e il Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto la promozione di iniziative volte ad agevolare l'accesso al credito dei giovani, con l'obiettivo di offrire un pacchetto integrato di misure volte a favorire l'accesso alla cultura e alla mobilità sul territorio degli studenti universitari, degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e dei neolaureati;

**CONSIDERATO** che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità dell'Accordo medesimo;

**CONSIDERATO** che con la sottoscrizione del presente Atto la Regione dichiara che gli interventi previsti nel presente accordo riguardano investimenti pubblici in infrastrutture materiali, che verranno localizzati nelle aree sottoutilizzate relative alla programmazione comunitaria 2000-2006 e verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela della concorrenza e regimi di aiuto;

**CONSIDERATO** che la procedura di selezione, la verifica dei requisiti di ammissibilità al finanziamento, nonché il procedimento per l'eventuale affidamento della realizzazione di uno o più degli interventi infrastrutturali pubblici finanziati con il presente Accordo a Soggetti Attuatori diversi dalla Regione Sardegna rimane di completa responsabilità della Regione medesima che, come dichiarato dalla Regione nell'allegato tecnico, provvederà nella fase di attuazione degli interventi a garantire il pieno rispetto delle normative comunitarie, nazionale e regionali vigenti e dei relativi regolamenti di attuazione;

## **STIPULANO IL SEGUENTE**

### **PRIMO ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI UNIVERSITÀ**

#### **Articolo 1**

##### ***Finalità ed obiettivi***

1. Il presente Accordo di Programma "1° Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Istruzione e Università", in attuazione del quadro strategico condiviso dai soggetti firmatari ai sensi della delibera CIPE n.14/2006 citato in premessa, è finalizzato alla realizzazione di interventi,

prioritariamente di natura infrastrutturale, miranti a aumentare il numero di laureati sardi a ridurre la dispersione universitaria tramite: il potenziamento e la qualificazione delle infrastrutture didattiche e scientifiche e residenziali.

2. L'Accordo prevede il Potenziamento del Polo di Eccellenza di Veterinaria e Agraria dell'Università di Sassari e il Potenziamento delle strutture residenziali per studenti dell'Università di Cagliari .

3. Costituiscono parte integrante del presente Accordo le premesse di cui sopra, la relazione tecnica (Allegato 1) e le schede attività/intervento (allegato 2).

## **Articolo 2**

### ***Quadro Attuativo degli interventi***

1. Gli obiettivi delineati al precedente articolo 1 verranno perseguiti tramite l'intervento analiticamente descritto nella relazione tecnica allegata redatta dalla Regione Autonoma della Sardegna.

2. L'intervento di cui al precedente comma è elencato nella successiva Tavola 1 ed opportunamente descritto nella citata Relazione Tecnica (Allegato 1) e nella scheda attività/intervento (Allegato 2) redatta ai sensi della delibera del CIPE n.76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla circolare sulle procedure del monitoraggio del 9 ottobre 2003;

3. Il costo complessivo dell'intervento elencato nella TAVOLA 1, ammonta ad Euro 10.000.000,00

4. Il trasferimento delle risorse CIPE di cui alla Tavola 1 è subordinato alla notifica da parte del Responsabile dell'Accordo dell'avvenuta approvazione del relativo progetto preliminare e il successivo assenso del Tavolo dei Sottoscrittori ai sensi della Delibera 14/06.

**Tavola 1**

<b>Codice</b>	<b>Denominazione Intervento</b>	<b>Soggetto attuatore</b>	<b>Costo (Euro)</b>	<b>Totale (Euro)</b>
<b>SarIT-01</b>	Potenziamento del Polo di Eccellenza di Veterinaria Agraria dell'Università di Sassari II fase	RAS	10.000.000,00	10.000.000,00
			<b>TOTALE</b>	10.000.000,00

### **Articolo 3**

#### ***Quadro Programmatico***

1. Nella successiva tavola 2 sono riportati gli interventi, con il relativo costo, coerenti con il presente Atto che risultano necessari al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo ma che, attualmente, non dispongono delle condizioni tecnico-finanziarie per essere immediatamente attivati. In particolare, l'intervento in oggetto possiede le condizioni finanziarie, ma non quelle tecniche in quanto è ancora in corso la procedura di individuazione dell'immobile oggetto di intervento. Per tale motivo la relativa copertura finanziaria, pur essendo vincolata al presente atto, non concorre al valore dello stesso ai sensi della Delibera CIPE 14/2006.
2. Le parti convengono che il passaggio dal quadro programmatico al quadro attuativo avverrà non appena individuato l'immobile oggetto di intervento, secondo le procedure definite al punto 3.8 della Delibera CIPE 14/06.
3. L'intervento di cui al precedente comma è opportunamente descritto nella citata Relazione Tecnica (Allegato 1) .
4. Il costo complessivo degli interventi elencati nella TAVOLA 2, ammonta ad Euro 15.000.000,00

**Tavola 2**

<b>Denominazione Intervento</b>	<b>Soggetto attuatore</b>	<b>Costo (Euro)</b>	<b>Totale (Euro)</b>
Potenziamento delle strutture residenziali dell'Università di Cagliari	ERSU Cagliari	15.000.000,00	15.000.000,00
		TOTALE	15.000.000,00

#### **Articolo 4**

##### ***Quadro finanziario***

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie relative al presente Accordo ammonta ad un totale complessivo di Euro 10.000.000,00. La successiva Tavola 3 riepiloga l'ammontare delle risorse per fonti di finanziamento.

#### **TAVOLA 3 FONTI FINANZIARIE E IMPORTO**

<b>FONTI FINANZIARIE</b>	<b>Totale (Euro)</b>
Fonte Statale – legge 208/98 Delibera CIPE n. 3/06 Quota C3 Regioni Mezzogiorno – quota regionale	Euro 10.000.000,00

#### **Articolo 5**

##### **Trasferimento delle Risorse**

1. La disponibilità delle risorse assegnata dalla Delibera CIPE n. 3/2006 è vincolata al rispetto dei criteri delineati al punto 6.5 della succitata delibera.

L'amministrazione destinataria delle suddette risorse si impegna a fornire tempestivamente al soggetto responsabile ed ai soggetti firmatari dell'Accordo ogni utile notizia circa gli adempimenti di cui alla citata delibera. In caso di inadempimento, l'eventuale quota di risorse non impegnata mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali entro il 31 dicembre 2009, sarà espunta dal quadro finanziario e si procederà alla conseguente rimodulazione dell'accordo, secondo le procedure previste dalla Delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006. Il soggetto responsabile dell'Accordo fornirà, in sede di monitoraggio semestrale, le informazioni necessarie per quantificare progressivamente l'ammontare delle risorse oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali.

2. Il trasferimento delle risorse per le aree sottutilizzate è subordinato al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ, secondo quanto stabilito dalle citate delibere CIPE 44/00, 76/02 e allegato 4 della citata delibera CIPE 17/03, confermate dal punto 8 della Delibera CIPE 3/06 e dalla circolare sulle procedure di monitoraggio citata nelle premesse.

3. La procedura per il trasferimento delle risorse per le aree sottutilizzate programmate in APQ relative ad interventi inseriti nel presente Accordo, verrà avviata – nei limiti delle disponibilità in termini di residui, competenza e cassa, per ogni amministrazione regionale – a favore della Regione Autonoma della Sardegna con le seguenti modalità:

- a) il 20 % entro 60 giorni dalla data di perfezionamento delle condizioni di cui al comma 4 art. 2 del presente Accordo;
- b) l'importo residuo in ragione dello stato di avanzamento dei costi rilevati periodicamente dall'Applicativo Intese;

4. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dalla attuazione degli interventi individuati nel presente accordo e opportunamente accertati dal soggetto responsabile dell'Accordo in sede di monitoraggio semestrale, sono riprogrammate, su proposta del Soggetto responsabile medesimo, secondo le modalità previste dalla citata delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006.

## **Articolo 6**

### **Impegni dei soggetti sottoscrittori**

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:

a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo (Allegato 2);

b) a fornire al Soggetto Responsabile dell'Accordo tutte le informazioni in proprio possesso necessarie per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente Accordo ed in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;

c) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla normativa vigente;

d) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, sulla base delle relazioni di monitoraggio e proporre, se necessario, iniziative correttive, per il tramite del Soggetto Responsabile dell'Accordo, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 14/2006 che ha approvato le nuove procedure di aggiornamento e revisione delle Intese, attualmente in corso di formalizzazione.

e) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;

f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo;

g) a segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, nonché la proposta delle relative azioni da intraprendere e la disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.

h) Attuare le nuove modalità di governo delle Intese Istituzionali di Programma sulla base delle disposizioni di cui alla delibera CIPE 14/2006.

## **Articolo 7**

### **Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo**

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo i Soggetti firmatari individuano, quale Soggetto Responsabile, il Dott.ssa Anna Maria Sanna, Direttore Generale della Direzione Generale per la Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Il Soggetto Responsabile dell'attuazione del Accordo ha il compito di:

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori del Accordo ;

b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;

c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, provvedendo in particolare alla stipula di specifiche convenzioni con i soggetti attuatori ;

d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa;

e) verificare nel corso dei monitoraggi semestrali il completo inserimento dei dati aggiornati nelle schede implementate nell'Applicativo Intese, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;

f) controllare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese e comunicare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito SPSTI) la lista degli eventuali

interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata come indicato al par. 4.1 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;

g) curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del CUP (codice unico di progetto) per ciascuna delle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a tal fine, richiederne in tempi utili l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto Concentratore);

h) inviare al SPSTI ed alle Amministrazioni centrali firmatarie, entro il 28 febbraio ed il 30 settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula -, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della Delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa;

i) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;

j) segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza ai sensi della delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006;

k) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, ai sensi della delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006 i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;

l) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo, nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dalla richiamata delibera CIPE 14/2006.

## **Articolo 8**

### **Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento**

1. Per ogni intervento previsto dal presente Accordo viene individuato il "Responsabile di intervento", nominato su indicazione del Soggetto Responsabile dell'Accordo, che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico di procedimento" ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché del DPR 554/1999 per le parti non abrogate dal suddetto Decreto legislativo 163/2006.

2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, il Responsabile di Intervento svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese i dati delle schede intervento e rispondere della loro veridicità;
- d) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- e) trasmettere al Responsabile dell'Accordo la scheda-intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'Accordo;
- f) fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;
- g) consegnare, in particolare, al soggetto responsabile dell'attuazione

dell'Accordo, su sua richiesta, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché gli atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, gli atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l'intervento.

## **Articolo 9**

### **Procedimenti di conciliazione e risoluzione delle controversie**

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita i soggetti interessati a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, si procederà ai sensi della delibera CIPE n. 14/2006.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore di ogni singolo intervento e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

## **Articolo 10**

### **Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze**

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente e dalla Intesa Istituzionale di Programma.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del

presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo invita il soggetto interessato, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

4. Il soggetto al quale sia imputato l'inadempimento è tenuto a far conoscere al Soggetto Responsabile dell'attuazione Accordo, entro il termine prefissato, le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.

5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo procederà ai sensi della delibera CIPE n. 14/2006.

## **Articolo 11**

### **Disposizioni generali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. L'Accordo ha durata sino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti.

3. L'Accordo può essere modificato o integrato, per concorde volontà delle parti, con la procedura prevista dalla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006.

4. Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori secondo le procedure previste dalla delibera CIPE n. 14/2006, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

5. Le schede attività/intervento riportate nell'allegato 2 al presente Accordo, implementate ai sensi della delibera CIPE 76/2002 nell'applicativo Intese ovvero le schede successivamente aggiornate, riportano l'indicazione del soggetto pubblico attuatore che ha redatto la scheda stessa. Tale soggetto

assicura la veridicità delle informazioni in esse contenute.

6. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo di Programma che beneficiano di fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto o modificato dal presente Accordo, si rinvia a quanto stabilito dall'Accordo di Programma Quadro Istruzione sottoscritto in data 30 novembre 2006.

8. Al presente accordo si applicano le norme previste dalla Delibera CIPE del 22 marzo 2006, n. 14.

Roma, 29 novembre 2007

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
**Direttore Generale del Servizio per le politiche**  
**di sviluppo territoriale e le Intese**

*Dott. Ing. Aldo Mancurti*

---

**Ministero dell'Università e della Ricerca**  
**Direttore generale della Direzione per l'Università**

*Dott. Antonello Masia*

---

**Ministero delle Politiche Giovanili e Attività Sportive**  
**Responsabile del Dipartimento delle Politiche Giovanili**  
**e le Attività Sportive**

*Dott. Roberto Giovanni Marino*

---

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**Direttore Generale della Pubblica Istruzione**  
*Dott.ssa Anna Maria Sanna*

---

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**Direttore Generale della Presidenza**  
*Prof. Fulvio Dettori*

---

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**Direttore del Centro Regionale di Programmazione**  
*Dott. Francesco Ventroni*

---